

## AGEVOLAZIONI

---

### **Investimenti in start-up e Pmi innovative: le disposizioni attuative**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

È stato pubblicato sulla **G.U. n. 156 del 05.07.2019** il [Decreto 07.05.2019](#) che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per **gli investimenti in startup e Pmi innovative, effettuati da persone fisiche o società**, nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Si ricorda che la norma istitutiva dell'agevolazione ([articoli da 25 a 32 D.L. 179/2012](#)), inizialmente prevista per i soli anni dal 2013 al 2015, è stata mutata in **incentivo “di sistema” a partire dal 2017** ([articolo 1, comma 66, L. 232/2016](#)).

In linea generale si evidenzia un **potenziamento degli incentivi fiscali** per gli investimenti in capitale di rischio nelle *startup* innovative e un'**estensione dei benefici a tutte le Pmi innovative**.

Ricordiamo che sono **definite Pmi innovative** le società di capitali con **meno di 250 addetti** e un **fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro**, così come stabilito della definizione europea, che rispettano **almeno due dei seguenti requisiti**:

- hanno sostenuto **spese in ricerca e sviluppo** per una quota pari ad **almeno il 3%** del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
- la **forza lavoro** è costituita per **almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale** o per **almeno 1/5 da dottori di ricerca**, dottorandi o ricercatori;
- sono **titolari di una privativa industriale** o di un **software registrato**.

Per effetto del [Decreto 07.05.2019](#), che recepisce le indicazioni di cui all'autorizzazione della Commissione europea del 17.12.2018, **si definiscono “Pmi innovative ammissibili”**:

- in tutti i casi, le Pmi innovative che hanno effettuato **la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni**;
- le Pm innovative **sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni**, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
- indipendentemente dall'età, le Pmi innovative che intendono procedere a un **investimento iniziale per il finanziamento del rischio** – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico – **superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni**.

L'agevolazione in commento consiste in una **detrazione per i soggetti Irpef** e una **deduzione**

per i soggetti Ires.

Ai **soggetti passivi Irpef** spetta **una detrazione dall'imposta lorda**, pari al **30% dei conferimenti effettuati**, fino a un massimo di spesa pari ad **un milione di euro in ciascun periodo d'imposta**.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Qualora la detrazione descritta sia di ammontare superiore all'imposta lorda, **l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi**, ma **non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare.

I **soggetti passivi Ires**, invece, possono **dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti** rilevanti effettuati **fino a un massimo di 1.800.000 euro** per ciascun periodo d'imposta. Anche in questo caso, se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, **l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi**, ma non oltre il terzo.

Sono agevolati i **conferimenti in denaro**, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle *start-up* innovative, delle Pmi innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o Pmi innovative ammissibili.

I conferimenti **rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese**, da parte della *start-up* innovativa o della Pmi innovativa ammissibile, **dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale** ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito, ai sensi degli [articoli 2444 e 2481-bis cod. civ.](#).

L'investimento agevolato può essere **effettuato anche indirettamente** per il tramite di **organismi di investimento collettivo del risparmio** o altre **società di capitali** che investono prevalentemente in *start-up* innovative o Pmi innovative ammissibili.

Le agevolazioni spettano fino ad un **ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa** o Pmi innovativa; ai fini del calcolo di tale massimale rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla *start-up* innovativa o Pmi innovativa **nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolato**.

Gli incentivi spettano **a condizione che gli investitori ricevano e conservino**:

- **una certificazione della start-up innovativa o Pmi innovativa** che attesti di **non avere superato il limite dei 15 milioni di euro** (ammontare complessivo dei conferimenti) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione;

- **copia del piano di investimento della start-up innovativa** o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività dell'impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Si ricorda, infine, che l'[articolo 1, comma 218, L. 145/2018](#) ha disposto **per l'anno 2019**:

- **l'incremento dal 30% al 40% della detrazione Irpef/deduzione Ires;**
- **l'introduzione della deduzione al 50% per i soggetti Ires che acquisiscono l'intero capitale sociale** della start-up innovativa, mantenendolo **per almeno tre anni**.

Tali modifiche restano **subordinate all'autorizzazione della Commissione europea**.

Seminario di specializzazione

## IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE, FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)